



CIRCOLARE 8/2019 – 10 maggio 2019

DECRETO CRESCITA – SUPERAMMORTAMENTO E ALTRE NOVITA'

Gent.mi Clienti,

il Decreto Legge del 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, presenta alcune importanti novità fiscali.

Tra le novità di particolare rilievo si segnalano: la reintroduzione del superammortamento al 30%, l’istituzione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese che partecipano a fiere all’estero, l’incremento della deducibilità dell’IMU su immobili strumentali, un ampliamento delle agevolazioni in favore dei nuovi residenti e la progressiva riduzione, fino al 20,5%, dell’aliquota Ires applicabile agli utili destinati a riserva.

Il Decreto reca anche la soppressione della c.d. mini-Ires del 15% inerente gli utili reinvestiti per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi o l’incremento dell’occupazione riferita ai lavoratori dipendenti, che di fatto non vedrà mai la luce (stante la prevista decorrenza dal 2019), e la cancellazione del “bonus cultura” di 500 euro in favore dei neomaggiorenni.

Infine, il Decreto contiene attese precisazioni in merito all’obbligo di segnalare in nota integrativa i contributi pubblici ricevuti.

Di seguito si esaminano le suddette novità con l’avvertenza che, essendo state introdotte con Decreto Legge, non sono escluse modifiche in sede di conversione in legge.

Superammortamento – art. 1

Il Decreto Crescita (articolo 1) reintroduce il **superammortamento** in favore di **imprese e professionisti** per investimenti (anche a mezzo leasing) in **beni strumentali nuovi**.

L’agevolazione viene riproposta sulla base di regole e meccanismi di cui all’articolo 1 comma 93 della L. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) che prevedono la possibilità di considerare – ai fini dell’ammortamento fiscale – un **costo** di acquisto maggiorato del **30%** con conseguente deducibilità, negli anni, del costo del bene nella misura complessiva del 130%. La maggiore deduzione rileva ai fini Ires/Irpef, ma non ai fini Irap.

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal **1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019**, con possibilità di differire l’investimento entro il 30 giugno 2020 a condizione di perfezionare l’ordine e versare un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.



Restano pertanto **esclusi** gli **investimenti** compiuti nel **primo trimestre 2019** e, ai fini della data di effettuazione dell'investimento, si ricorda che rilevano i criteri generali della competenza, così come previsto dall'articolo 109 del TUIR.

Come già previsto nel 2018, restano **esclusi i veicoli a deducibilità limitata**, di cui all'articolo 164 comma 1 del TUIR, **restando agevolabili i soli autocarri (e autobus)**. Restano inoltre esclusi anche gli investimenti in fabbricati e costruzioni e comunque i beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

Una novità di rilievo riguarda l'introduzione di un **tezzo massimo agevolabile pari a 2,5 milioni** di euro di investimenti che dovrebbe riferirsi ai soli acquisti effettuati nel periodo 1° aprile – 31 dicembre 2019 (ovvero 30 giugno 2020).

Mini IRES – art. 2

Dal 2019, i soggetti IRES potranno beneficiare di un abbattimento rispetto all'aliquota base del 24% nei limiti degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili reinvestiti, fino a un importo massimo corrispondente all'incremento del patrimonio netto.

La riduzione aumenterà progressivamente, fino ad arrivare all'aliquota a regime del 20,5%, così come segue:

- per il **2019**: aliquota Ires del **22,5%**
- per il **2020**: aliquota Ires del **21,5%**
- per il **2021**: aliquota Ires del **21%**
- dal **2022**: aliquota Ires del **20,5%**

L'importo su cui calcolare l'aliquota ridotta corrisponde all'utile dell'esercizio precedente destinato a riserva, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto al termine dell'esercizio in cui si applica l'agevolazione (al netto dell'utile di esercizio).

Così, a titolo esemplificativo, una società che realizza nel 2019 un utile fiscale imponibile di euro 130.000 e nel 2018 ha realizzato un utile di euro 100.000 destinandolo interamente a riserva (con il patrimonio netto cresciuto – senza considerare l'utile dell'ultimo esercizio – da € 300.000 al 31.12.2018 a € 400.000 al 31.12.2019) applicherà l'aliquota Ires ridotta al 22,5% su € 100.000 e l'aliquota ordinaria del 24% sull'eccedenza pari a € 30.000.

La parte degli utili accantonati a riserva che eccede il reddito complessivo netto è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

L'agevolazione si applica anche ai fini Irpef per società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria. In questo caso la riduzione dovrebbe essere pari allo sconto Ires come sopra



individuato: così, ad esempio, in favore dell'imprenditore che reinveste gli utili si applicherà, per il 2019, un'aliquota Irpef ridotta nella misura dell'1,5%.

Deducibilità IMU – art. 3

L'articolo 3 del decreto interviene per modificare (nuovamente) la **deducibilità** dell'IMU degli immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Si ricorda che l'IMU era deducibile nella misura del 30% per il periodo di imposta 2013, deducibilità che si è ridotta al 20% con decorrenza dall'esercizio 2014 e con previsione (Legge di Bilancio 2019) di innalzamento al 40% per l'esercizio 2019.

Ora il Decreto Crescita interviene nuovamente prevedendo le seguenti percentuali di deducibilità:

- **50%** per l'esercizio successivo al 31 dicembre 2018 (quindi **2019** per i “solari”);
- **60%** per gli esercizi **2020 e 2021**;
- **70%** a decorrere **dall'esercizio 2022**.

La deducibilità rileva ai fini Ires/Irpef, mentre resta ferma l'integrale indeducibilità dell'imposta ai fini Irap.

Fiere internazionali – art. 49

Al fine di migliorare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane, l'articolo 49 del Decreto Crescita introduce, dal 1° gennaio 2019, un **credito di imposta pari al 30%**, con un **limite massimo di 60 mila euro**, per le partecipazioni a fiere internazionali.

Le spese agevolabili riguardano **l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi**, oltre alle **attività pubblicitarie**, di promozione e di comunicazione, inerenti la partecipazione alle **fiere internazionali**.

L'agevolazione, che rileva come aiuto *de minimis*, riguarda il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare) e opera come credito di imposta utilizzabile in compensazioni in tre quote annuali di pari importo.

Considerate le risorse limitate, pari a 5 milioni, occorrerà prestare attenzione ai termini di presentazione della domanda atteso che **l'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse**.

Un decreto del MISE, da approvarsi entro 60 giorni, definirà nel dettaglio le procedure di ammissione al beneficio, le tipologie di spese ammissibili e l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali per le quali è ammesso il credito di imposta.



Regimi di favore per i nuovi residenti – art. 5

Dopo la recente introduzione, con la Legge di Bilancio 2019, delle agevolazioni in favore dei pensionati neo-residenti, il legislatore, con l'articolo 5 del Decreto Crescita, amplia ulteriormente i destinatari e gli incentivi in favore di nuovi residenti impatriati, oltre che di ricercatori e professori a partire dal 2020.

I benefici in oggetto vengono riconosciuti **anche in favore degli italiani residenti all'estero che non si siano iscritti all'AIRE**, purché siano stati residenti in uno Stato che ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia.

In particolare, le agevolazioni - in favore dei lavoratori **impatriati** (italiani o stranieri) che abbiano **risieduto all'estero almeno gli ultimi due anni** e che si **trasferiscano in Italia** per motivi di lavoro **per almeno due anni** - previste dall'articolo 16 del D. Lgs 147/2015 vengono così ampliate:

- la quota di reddito non imponibile cresce dal 50% al **70%** (ovvero al **90%** per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una regione del Sud);
- l'agevolazione si applica, oltre che ai lavoratori autonomi e dipendenti, anche ai soggetti che avviano in Italia un'attività di **impresa** a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la durata dell'agevolazione, pari a 5 periodi di imposta, può essere **estesa di ulteriori 5 anni** a condizione di avere almeno un **figlio minorenni o a carico o, in alternativa, di acquisire un immobile residenziale in Italia**. Per i 5 periodi di imposta successivi l'agevolazione concorrerà "soltanto" nella misura del 50% dei redditi di lavoro/impresa percepiti (con possibilità di beneficiare dell'abbattimento del 90% della base imponibile in favore dei lavoratori che abbiano almeno 3 figlio minorenni o a carico).

Per quanto attiene ai **ricercatori e professori** che abbiano lavorato continuamente all'estero in centri di ricerca o Università per almeno due anni continuativi e che si trasferiscano in Italia per motivi di lavoro (dipendente o autonomo), l'agevolazione, consistente in un **abbattimento del 90%** dei redditi di lavoro, viene estesa **da 4 a 6 periodi di imposta** (ovvero l'anno di trasferimento e i 5 successivi). Inoltre la **durata** del beneficio previsto dall'articolo 44 della L. 78/2010 viene ulteriormente **ampliata in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia e in presenza di figli** come segue:

- 8 anni, in presenza di 1 figlio minorenni o a carico;
- 11 anni, in presenza di 2 figli minorenni o a carico;
- 13 anni, in presenza di almeno 3 figli minorenni o a carico.



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Altre novità

Tra le altre novità di maggior interesse si segnalano:

- Patent box: in luogo dell'istanza all'Agenzia delle Entrate (ruling) il contribuente può procedere autonomamente alla determinazione del reddito agevolabile (ai fini Ires e Irap) riferito alle immobilizzazioni immateriali realizzate dall'impresa a condizione di predisporre idonea documentazione contenente le necessarie informazioni per l'Agenzia delle Entrate. La predisposizione di tale documentazione (meglio chiarita da un decreto di prossima emanazione) permetterà anche di evitare le sanzioni in caso di rettifica del reddito agevolato da parte dell'Agenzia.
- Operazioni con San Marino: l'obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle operazioni con soggetti della Repubblica di San Marino.
- Incentivi all'edilizia: viene previsto, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna in favore dei costruttori che acquistano vecchi edifici al fine di ricostruirli o ristrutturarli, entro 10 anni, nel rispetto dei requisiti antisismici e con il conseguimento della classe energetica A o B.
- Modifiche alla Sabatini-ter: viene aumentato da 2 a 4 milioni il massimale del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e viene previsto, per i finanziamenti di importo non superiore a € 100.000, la corresponsione del contributo in un'unica soluzione.
- Contributi pubblici: viene introdotta una moratoria in riferimento all'obbligo di comunicazione delle erogazioni pubbliche ricevute, attraverso la comunicazione in nota integrativa al bilancio per le società di capitali. Per il primo anno del nuovo adempimento (2019) non sono previste sanzioni, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2020 la mancata indicazione del contributo in nota integrativa (o nel proprio sito internet, ovvero nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza) comporterà una sanzione pari all'1% dei contributi ricevuti con minimo di euro 2.000.
- Ritenute dei forfetari: I contribuenti forfetari, qualora si avvalgano della collaborazione di dipendenti o assimilati, sono tenuti ad applicare le ritenute in sede di versamento degli stipendi.
- Piattaforme e-commerce: nuovi adempimenti (e responsabilità) sono posti a carico degli operatori economici che agevolano la vendita a distanza di beni provenienti dall'estero attraverso una piattaforma digitale, tra cui l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Agenzia delle Entrate i dati di ciascun fornitore.
- Si segnala infine che, contrariamente a quanto contenuto nelle bozze di Decreto, **il testo definitivo pubblicato** in G.U., **non prevede l'annunciata proroga della disciplina del**



LEXIS
DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

credito d'imposta R&S fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023. **Pertanto**, allo stato attuale, **l'incentivo risulta in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati